



# CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE  
AREA 3 - ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UFFICIO DEPENALIZZAZIONE

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE N° 376 DEL 03 AGOSTO 2017**

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il verbale di illecito amministrativo N° **35/16** del 19/03/2016, notificato il 29/03/2016, emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo a carico del signor **AMICO ALESSIO**, nato a OMISSIS....., nella qualità di titolare, che gestisce l'impianto di distribuzione di carburanti, dell'impresa individuale "AGIP" sito in Alcamo nel Viale Italia n. 38, con sede legale a OMISSIS....., a seguito di accertamento effettuato in data 18/03/2016 alle ore 17.00, per la violazione **dell'art. 51 della L. n° 99/2009**, sanzione prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs114/98 e s.m.i. (non effettuava la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati, risultando l'ultima comunicazione effettuata in data 23/06/2015);

**ACCERTATO** che nel verbale di accertamento della violazione è stata determinata a carico del trasgressore la sanzione amministrativa di € 1.032,00 pari al doppio del minimo (da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 3.098,00), ai sensi dell'art. 16 legge 689/81, più € 14,00 per spese di notifica e di procedimento;

**RILEVATO** che sono stati rispettati i termini e le formalità delle contestazioni o notificazioni e che è inutilmente scaduto il termine per l'estinzione dell'obbligazione con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/1981 N° 689;

**ACCERTATO** che sono stati presentati scritti difensivi e documenti acquisiti con prot. gen. n° 19046 del 22/04/2016 e che con gli stessi è stata chiesta l'audizione personale, ex art.18 c. 1° Legge 689/81;

**ESAMINATA** la memoria difensiva del 22/04/2016 con la quale il signor Amico Alessio, gestore dell'impianto di distribuzione carburanti sito nel Viale Italia n. 38 con bandiera AGIP, chiede l'annullamento e l'archiviazione del su citato verbale di illecito amministrativo per i seguenti motivi:

- 1) poiché la verifica è avvenuta in un tempo antecedente all'inizio della gestione dello stesso (29/12/2015 con il rilascio della licenza di esercizio da parte dell'Agenzia delle Dogane di Trapani);
- 2) di non essere responsabile delle comunicazioni non effettuate in data antecedente al 29 dicembre 2015;
- 3) di avere regolarizzato la posizione e comunicato i prezzi al Ministero Sviluppo Economico;

**ACCERTATO** che il signor Amico Alessio non si è presentato il giorno 28/03/2017 alle ore 10:00, all'invito rivoltogli con nota prot. n° 12985 del 07/03/2017 emesso a seguito della richiesta di audizione;

**VISTA** la nota prot. n° 10093/375/P.M. del 10/05/2016 del Corpo di Polizia Municipale avente ad oggetto chiarimenti in ordine al verbale n. 35/16 in relazione all'opposizione prodotta dal sig. Amico Alessio, che precisa quanto segue: dando seguito alla nota Reg. Uff. U. 0020417 del 27.01.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, con cui venivano segnalati i distributori di carburanti non adempienti, in data 18/03/2016 recatici presso il distributore di carburanti ad insegna AGIP ubicato nel Viale Italia n. 38, il signor Amico Alessio non era in grado di esibire la documentazione attestante la comunicazione al MISE dei prezzi dei carburanti praticati, che va effettuata ad ogni variazione di prezzo e con cadenza almeno settimanale. Successivamente, da una verifica effettuata presso il sito del MISE si è riscontrato che l'ultima comunicazione prezzi rilevata per l'impianto di che trattasi risale al 23/06/2015, pertanto non risultava alcuna comunicazione effettuata dal nuovo gestore dal 29/12/2015, data di rilascio della licenza di esercizio prot. 2015A18449 da parte dell'Agenzia delle Dogane di Trapani, al 19/03/2016 data della verifica;

**RITENUTO** che non sussistono le ragioni per reputare fondati i motivi di doglianza presentati dal trasgressore, in quanto nel caso di specie si ravvisano sufficienti elementi che concretizzano la violazione dell'art. 51 della L. n° 99/2009, infatti il signor Amico Alessio al momento del sopralluogo non aveva effettivamente comunicato al MISE i prezzi dei carburanti praticati, comunicazione che va effettuata ad ogni variazione di prezzo e con cadenza almeno settimanale e, pertanto, egli è ritenuto responsabile per gli inadempimenti a lui imputabili e commessi dopo il subingresso nella gestione, per cui ne risponde a norma di legge;

**FATTE** le valutazioni previste dalla Legge 689/81 per la determinazione della sanzione amministrativa che si ritiene di dover fissare nel doppio del minimo;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

**VISTA** la Legge 24/11/1981 n°689;

**VISTA** la Legge Regionale n° 99/09;

**VISTO** il D.Lgs114/98;

### **DISPONE**

Di accertare la violazione da parte del signor Amico Alessio, dell'obbligo di cui all'art. 51 della L. n° 99/2009 e pertanto dispone di irrogare al trasgressore sopra generalizzato la sanzione amministrativa di € 1.032,00 più € 14,00 per diritti di notifica e di procedimento per la violazione sopra descritta, oltre le spese di notifica.

### **INGIUNGE**

Al predetto signor **AMICO ALESSIO**, nato a OMISSIS....., nella qualità di titolare dell'impresa individuale "AGIP" sito in Alcamo nel Viale Italia n. 38, con sede legale a OMISSIS....., di versare la somma di € 1.032,00 oltre € 14,00 per diritti di notifica e di procedimento per un totale di

€ 1046,00 (millequarantasei/00) entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento in **c.c.p. n° 262915**, oppure alle seguenti coordinate bancarie “Postali” IT 71Z0760116400000000262915, ovvero, coordinate bancarie “UniCredit s.p.a.” IT 31P 0200881782000300683847, intestato al Comune di Alcamo precisando nella causale: Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale Area 3 Attività Produttive, numero e data dell’ordinanza-ingiunzione e l’indicazione che la somma versata dovrà essere introitata al capitolo 1390/30 << *Sanzioni amministrative per le violazioni in materia di Regolamenti comunali, Ordinanze e altre norme di legge*>> del bilancio comunale dell’esercizio in corso e, successivamente **consegnare/inviare copia dell’ avvenuto pagamento presso lo Sviluppo Economico e Territoriale Area 3, ufficio Depenalizzazione**, del Comune di Alcamo sito in Via Ten. Vito Manno n° 20.

A richiesta dell’ interessato, il pagamento della somma complessiva potrà essere rateizzato ai sensi dell’ art. 26 Legge 689/81.

Nel caso di mancato pagamento, si procederà all’applicazione del procedimento di riscossione di cui all’art. 27 della legge n° 689/81.

Si dà notizia che avverso l’ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione davanti al **Giudice di Pace di Alcamo** entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto.

#### **DI INGIUNGERE**

Al signor **Amico Alessio**, altresì, di procedere al versamento della somma di **€ 7,18** per spese di notifica mediante versamento sul conto corrente postale **n° 262915** intestato al Comune di Alcamo indicando come causale “*spese di notifica ordinanza-ingiunzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_* emessa dallo Sviluppo Economico e Territoriale Area 3”.

Di disporre, ai fini dell’art.179 TUEL, l’accertamento della somma di € 1046,00 sul bilancio 2017, cod.trans. elementare 3.2.2.1.01, cap.1390/30, con esigibilità 2017.

L’Ufficio messi del Comune di **PALERMO** è incaricato della notifica.

Il presente atto viene comunicato via E-Mail alla Direzione 6

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Amministrativo  
F.to Angela Maria La Monica

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Vito Antonio Bonanno